

MANUALE PER L'ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI TESSILI





INDICE

Premessa **pag 5**

Riferimenti normativi **pag 6**

Quali sono i riferimenti normativi nazionali che disciplinano il settore tessile?

Chi è tenuto ad osservare la legge?

Esclusioni

Cosa si intende per fibre tessili?

Quali sono le denominazioni delle fibre tessili?

Cosa etichettare?

Cosa non etichettare?

I doveri di un'etichetta **pag 14**

Cosa deve contenere un'etichetta?

Cosa può contenere un'etichetta?

Come deve essere un'etichetta?

Le % fibrose **pag 16**


Come vanno definite le % fibrose in tessuti composti da una sola fibra?

Quando la lana può essere qualificata come "lana vergine"?

Come etichettare un prodotto tessile composto da due o più fibre?

Quando si può utilizzare l'espressione "altre fibre"?

Quando si può utilizzare l'espressione "fibre varie"?



Quando si può utilizzare la denominazione “misto lino”?
Quando si può utilizzare la denominazione “lana vergine” con più fibre?
Come etichettare i prodotti composti da due o più parti di diversa
composizione fibrosa?

Informazioni aggiuntive facoltative

pag 23

Documenti commerciali

pag 23

Controlli e sanzioni

pag 27

Quali sono gli organi preposti al controllo?

Quali sanzioni vengono applicate in caso di inadempienza?



PREMESSA

Il Manuale per l'etichettatura di composizione dei prodotti tessili è stato realizzato da ITF – Italian Textile Fashion - con l'intento di fornire ai produttori, agli importatori e, in generale, a tutti coloro che commercializzano o acquistano prodotti tessili, una guida semplice sulle modalità con cui etichettare un prodotto e sugli obblighi previsti dalla legge (Decreto Legislativo n.194/99 – recepimento della Direttiva 96/74/CE e successive integrazioni).

Tra le ragioni fondanti la nascita di Italian Textile Fashion, ha rivestito un ruolo determinante la necessità di coordinare le attività finalizzate all'avvio della funzione di vigilanza e controllo nel settore tessile/abbigliamento e calzature.

La vigilanza nei settori richiamati è affidata al Ministero dello Sviluppo Economico che, ai fini dell'effettuazione dei controlli sul mercato, si avvale delle Camere di Commercio cui sono state attribuite le funzioni dei soppressi uffici provinciali (UUPPICA).

La sorveglianza del mercato in questo comparto si è resa, in questi ultimi anni, tanto più necessaria quanto più si è liberalizzato il commercio internazionale con un conseguente, e naturale, disorientamento da parte dei principali protagonisti del mercato: le imprese da un lato ed i consumatori dall'altro.

Ogni apertura di mercato comporta un'esigenza di rafforzato rispetto delle regole da parte di tutti ed è proprio per soddisfare questa necessità che il sistema camerale, con il coordinamento di Itf, ha inteso dare seguito all'impegno di proseguire, rendendola maggiormente efficace, l'attività di controllo del mercato.

D'altra parte, anche i recenti fatti di cronaca, che hanno mostrato all'opinione pubblica la pericolosità di alcuni prodotti immessi in commercio, non hanno fatto altro che rendere ancora più urgente l'avvio della funzione avendo il sistema camerale tra i propri compiti anche la tutela del consumatore.

Le informazioni contenute in un'etichetta prevista dall'attuale legislazione, sono uno strumento fondamentale affinché il consumatore possa effettuare acquisti consapevoli ed il controllo sulla veridicità di quelle informazioni è un compito che spetta alle Camere e che le Camere svolgeranno per garantire alle imprese una leale concorrenza ed al consumatore la certezza di acquistare un capo prodotto rispettando i requisiti di legge.



RIFERIMENTI NORMATIVI

Quali sono i riferimenti normativi nazionali che disciplinano il settore tessile?

La legge 26 novembre 1973 n. 883 – Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (sono stati abrogati gli articoli da 1 a 13).

Il D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515 - regolamento di esecuzione della Legge 883/73, sulla etichettatura dei prodotti tessili (sono stati abrogati gli articoli 2, 3, 4, 6, comma 1, 11, 12, 13 e 14).

Il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 in recepimento della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile integrato con:

- Decreto 19 ottobre 1999, recepimento della Direttiva 97/37/CE
- Decreto 21 marzo 2007, recepimento della Direttiva 2006/3/CE
- Decreto 24 gennaio 2008, recepimento della Direttiva 2007/3/CE

6 |

Il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 103 in recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza generale dei prodotti.

Chi è tenuto ad osservare la legge?


Tutti coloro che producono e commercializzano prodotti tessili, dalle materie prime al prodotto finito, e quindi:

- il produttore di articoli tessili;
- l'importatore di articoli tessili di produzione estera destinati ad essere posti in commercio sul territorio italiano;
- il commerciante sia all'ingrosso che al dettaglio;
- le organizzazioni o i negozi singoli che vendono al consumatore finale.

Esclusioni

La normativa non si applica:

- ai prodotti tessili destinati ad essere esportati verso Paesi extra UE, per i quali devono essere rispettate le norme in uso nel Paese di destinazione;
- ai prodotti tessili dati in lavorazione, senza dar luogo ad una vendita, a lavo-



- ranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi;
- ai prodotti tessili che sono in transito, sotto controllo doganale, nei Paesi UE;
- ai prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni.

Cosa si intende per fibre tessili?

Per **fibre tessili** si intendono:

- gli elementi caratterizzati da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che li rendono atti ad applicazioni tessili (l'elenco e le denominazioni delle fibre sono riportate nell'Allegato I del D.Lgs. n. 194/99 e nei successivi decreti di integrazione);
- le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre atte ad applicazioni tessili.

7

Quali sono le denominazioni delle fibre tessili?

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
1	Lana (f) ¹	Fibra tratta dal vello della pecora (<i>Ovis aries</i>)
2	Alpaca (m), lama (m), cammello (m), kashmir (m), mohair (m), angora (m), vigogna (f), yack (m), guanaco (m), cashgora (m), castoro (m), lontra (f), preceduta o meno dalla denominazione «lana» o «pelo» ¹	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, capra angora, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco, capra cashgora (incrocio della capra kashmir e della capra angora) castoro, lontra
3	Pelo (m) o crine (m) con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo...)	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	Seta (f)	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	Cotone (m)	Fibra proveniente dal seme del cotone (<i>Gossypium</i>)
6	Kapok (m)	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (<i>Ceiba pentandra</i>)
7	Lino (m)	Fibra proveniente dal libro del lino (<i>Linum usitatissimum</i>)
8	Canapa (f)	Fibra proveniente dal libro della canapa (<i>Cannabis sativa</i>)
9	Juta (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Corchorus olitorius</i> e del <i>Corchorus capsularis</i> . Ai sensi della presente direttiva sono assimilate alla juta le fibre provenienti dal libro dell' <i>Hibiscus-cannabinus</i> , <i>Hibiscus sabdariffa</i> , <i>Abutilon avicennae</i> , <i>Urena lobata</i> , <i>Urena sinuata</i> .
10	Abaca (f)	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della <i>Musa textilis</i>
11	Alfa (f)	Fibra proveniente dalla foglia della <i>Stipa tenacissima</i>
12	Cocco (m)	Fibra proveniente dal frutto della <i>Cocos nucifera</i>

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
13	Ginestra (f)	Fibra proveniente dal libro del <i>Cytisus scoparius</i> e/o <i>Spartium juncea</i>
14	Ramié (m)	Fibra proveniente dal libro della <i>Boehmeria nivea</i> e della <i>Boehmeria tenacissima</i>
15	Sisal (m)	Fibra proveniente dalle foglie dell'Agave sisalana
16	Sunn	Fibra proveniente dal libro di <i>Crotolaria juncea</i>
17	Henequen	Fibra proveniente dal libro di Agave
18	Maguey	Fibra proveniente dal libro di Agave Cantala
19	Acetato (m)	Fibra d'acetato di cellulosa di cui meno del 92% ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato.
20	Alginica	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico
21	Cupro (m)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
22	Modal (m)	Fibre di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (Bc) allo stato ambientato e la forza (Bm) necessaria ad ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono: Bc (centinewton) $\geq 1,3 \sqrt{T} + 2$ T Bm (centinewton) $\geq 0,5 \sqrt{T}$ dove T è la massa lineica media espressa in decitex.
23	Proteica	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
24	Triacetato (m)	Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
25	Viscosa (f)	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento e per la fibra non continua
26	Acrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico
27	Clorofibra (f)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% in massa del motivo monomero vinilico clorurato o vinildienico clorurato
28	Fluorofibra (f)	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
29	Modacrilica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
30	Poliammide o nylon	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85% è legato a motivi alifatici o ciclo-alifatici
31	Aramide	Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l'85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici
32	Poliimmide	Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti
33	Lyocell ²	Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati
34	Polilattide (a)	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per l'85% (in massa) unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali; ha una temperatura di fusione di almeno 135°C
35	Poliestere (m)	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
36	Polietilene	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
37	Polipropilene	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in configurazione isotattica, e senza ulteriori sostituzioni
38	Poliureica	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureilenoico NH-CO-NH)

Numero	Denominazione	Descrizione delle fibre
39	Poliuretana	Fibra formata da macromolecole lineari aventi nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
40	Vinilal (m)	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
41	Trivinilica	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
42	Gomma	Fibra elastometrica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
43	Elastan (m)	Fibra elastomerica costituita da almeno l'85% in massa da poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a giungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
44	Vetro tessile (m)	Fibra costituita da vetro
45	Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallo (metallica, metallizzata), amianto, carta tessile, preceduta o meno dalla parola «filo» o «fibra»	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da quelle sopra indicate
46	Elastomultiestere	Fibra formata dall'interazione, nel corso di due o più fasi distinte, di due o più macromolecole lineari chimicamente distinte (di cui nessuna supera l'85% in massa), contenente gruppi estere come unità funzionale dominante (almeno l'85%), che, dopo opportuno trattamento, se allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere una volta e mezzo la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione.
47	Elastolefina	Fibra, composta di almeno il 95 % (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, dopo essere stata stirata fino ad una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale una volta cessata la trazione.

(1) La denominazione "lana" di cui al numero 1 può essere usata anche per indicare una miscchia di fibre provenienti dal vello della pecora e dai peli indicati al numero 2, terza colonna.

Questa disposizione si applica ai prodotti tessili di cui agli articoli 4 e 5 nonché a quelli di cui all'articolo 6, a condizione che questi ultimi siano parzialmente composti dalle fibre indicate ai numeri 1 e 2.

(2) Per "solvente organico" s'intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici e d'acqua.


Elenco corrispondente a quello riportato in "Allegato I" della Direttiva 2008/121/EC del 14 gennaio 2008 che ha recepito in un unico testo tutte le revisioni delle "denominazioni fibre" emesse nel tempo.

Cosa etichettare?

Il decreto legislativo n° 194/99 stabilisce che tutti i prodotti tessili devono essere etichettati.

Cosa sono i prodotti tessili?

Per prodotto tessile si intende un prodotto composto esclusivamente da fibre tessili,



indipendentemente dalla tecnica di produzione impiegata e dalla fase di lavorazione.

Sono **assimilati** ai prodotti tessili:

- 1 I prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili.
- 2 I prodotti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a più strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonché le fodere coibenti di calzature e guanti.
- 3 Tutti i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.


Cosa non etichettare?

10 |


- 1) Per alcune categorie di prodotti (v. allegato III del D.Lgs. n. 194/99) non esiste l'obbligo di etichettatura relativa alla composizione fibrosa. Rientrano in questo ambito le seguenti tipologie di prodotti:
 1. Fermamaniche di camicie
 2. Cinturini di materia tessile per orologio
 3. Etichette e contrassegni
 4. Manopole di materia tessile imbottite
 5. Copricaffettiere
 6. Copriteiere
 7. Maniche di protezione
 8. Manicotti non di felpa
 9. Fiori artificiali
 10. Puntaspilli
 11. Tele dipinte
 12. Prodotti tessili per rinforzi e supporti
 13. Feltri
 14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
 15. Ghettoni



16. Imballaggi, esclusi quelli nuovi e venduti come tali
17. Cappelli di feltro
18. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
19. Articoli di materia tessile da viaggio
20. Arazzi ricamati a mano, finiti o da completare e materiali per la loro fabbricazione compresi i fili per ricamo venduti separatamente dal canovaccio e appositamente confezionati per essere impiegati per tali arazzi
21. Chiusure lampo
22. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
23. Copertine di materia tessile per libri
24. Giocattoli
25. Parti tessili di calzature ad eccezione delle fodere coibenti
26. Centri composti di vari elementi e con superficie inferiore a 500 cm²
27. Tessuti e guanti per ritirare i piatti dal forno
28. Copriuova
29. Astucci per il trucco
30. Borse in tessuto per tabacco
31. Custodie in tessuto per occhiali, sigarette e sigari, accendisigari e pettini
32. Articoli di protezione per lo sport, ad esclusione dei guanti
33. «Nécessaires» da toletta
34. «Nécessaires» per calzature
35. Articoli funerari
36. Articoli monouso, ad eccezione delle ovatte. Ai sensi della presente direttiva sono considerati monouso gli articoli tessili destinati ad essere usati una sola volta ovvero per breve durata, il cui normale impiego esclude qualsiasi ricondizionamento per un ulteriore uso identico o analogo
37. Articoli tessili soggetti alle norme della farmacopea europea e recanti una dicitura che vi fa riferimento, bende e fasciature non monouso per applicazioni mediche ed ortopediche, ed articoli tessili d'ortopedia in generale
38. Articoli tessili, comprese funi, corde e spaghi (fatto salvo il punto 12 dell'Allegato IV), destinati normalmente:



- a) ad essere usati in modo strumentale nelle attività di produzione e di trasformazione dei beni,
 - b) ad essere incorporati in macchine, impianti (di riscaldamento, climatizzazione, illuminazione, ecc.), apparecchi domestici e altri, veicoli e altri mezzi di trasporto, od a servire per il funzionamento, la manutenzione e l'attrezzatura dei medesimi, esclusi i teloni e gli accessori in materie tessili per automobili, venduti separatamente dai veicoli
39. Articoli tessili di protezione e di sicurezza, quali cinture di sicurezza, paracadute, giubbotti di salvataggio, scivoli d'emergenza, dispositivi antincendio, giubbotti antiproiettile, indumenti speciali di protezione (ad esempio: protezione contro il fuoco, gli agenti chimici o altri rischi)
 40. Strutture gonfiabili a pressione pneumatica (padiglioni per sport, stand d'esposizione, depositi, ecc.), sempre che vengano fornite indicazioni sulle loro prestazioni e caratteristiche tecniche
 41. Vele
 42. Articoli tessili per animali
 43. Bandiere, stendardi e gagliardetti
- 2) Esiste un obbligo di etichettatura apposta sull'imballaggio globale, e non del singolo pezzo, per alcune categorie di prodotti (v. Allegato IV del D.Lgs. n. 194/99). Prodotti per cui è obbligatoria soltanto un'etichetta o stampigliatura globale
 1. Canovacci
 2. Strofinacci per pulizia
 3. Bordure e guarnizioni
 4. Passamaneria
 5. Cinture
 6. Bretelle
 7. Reggicalze e giarrettiere
 8. Stringhe
 9. Nastri
 10. Elastici
 11. Imballaggi nuovi e venduti come tali



12. Spaghi per imballaggio ed usi agricoli; spaghi, corde e funi diverse da quelle di cui al numero 38 dell'Allegato III
 13. Centrini
 14. Fazzoletti
 15. Retine per capelli
 16. Cravatte e nodi a farfalla per bambini
 17. Bavaglini, guanti e pannolini per bagno
 18. Fili per cucito, rammendo e ricamo, preparati per la vendita al minuto in piccole unità, il cui peso netto non superi 1 g
 19. Cinghie per tendaggi e veneziane
- 3) Per i prodotti tessili venduti a metraggio l'etichetta di composizione può figurare sulla pezza o sul rotolo presentato alla vendita.
- 4) Infine, due o più prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta. Es.: pigiami



I DOVERI DI UN'ETICHETTA

Cosa deve contenere un'etichetta?

- La ragione sociale o il marchio registrato dell'azienda che ha immesso sul mercato il prodotto (art. 104 del D.Lgs. n° 206/2005).
- Il nome per esteso delle fibre tessili che compongono il prodotto stesso così come previsto dall'allegato I del D.Lgs. n° 194/99 (non devono essere utilizzate sigle o abbreviazioni).

CORRETTO
Lana 100%

ERRATO
LN 100%

14

Cosa può contenere un'etichetta?

- I nomi commerciali delle fibre, ma come informazioni nettamente separate dalla composizione percentuale (es. Tencel, Lycra, Meraklon, etc.)

CORRETTO
Cotone 100%
Filo di scozia

ERRATO
Cotone in filo di scozia 100%

Come deve essere un'etichetta?

- Deve essere scritta in italiano in modo chiaro e leggibile. E' possibile integrare tale scritta con una o più scritte equivalenti in altre lingue.

CORRETTO
Seta 100%

ERRATO
Silk 100%

- Può essere in cartone, tessuto o altro materiale, deve essere applicata al prodotto tessile mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino fissato da apposito sigillo o cappio oppure mediante l'inserimento dell'etichetta stessa nell'involucro che lo contiene.
- Nel caso in cui nessuna fibra sia presente in percentuale uguale o maggiore dell'85% deve riportare le fibre in ordine decrescente di peso, dalla % maggiore a quella minore.

CORRETTO
Lana 85%
Viscosa 15%

CORRETTO
Viscosa 15%
Lana 85%

CORRETTO
Cotone 50%
Poliestere 40%
Acrilica 10%

ERRATO
Poliestere 40%
Acrilica 10 %
Cotone 50%



LE % FIBROSE

Come vanno definite le % fibrose in tessuti composti da una sola fibra?


Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere qualificato con il termine "100%" o "puro" o eventualmente "tutto", esclusa qualsiasi altra espressione equivalente.

CORRETTO
Cotone 100%
Puro Cotone

ERRATO
Puro Cotone
Acrilica 5%

16

- fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se giustificata da motivi tecnici;
- fino al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.



Nota bene
Tolleranza prevista


Quando la lana può essere qualificata come "lana vergine"?

Un prodotto di lana può essere qualificato come "lana vergine" o "lana di tosa" solo quando è composto al 100% da un'unica fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non abbia subito altre operazioni di filatura o di feltratura se non quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né alcun trattamento che abbia danneggiato la fibra di lana stessa.

CORRETTO
Lana vergine 100%

CORRETTO
Pura lana vergine

Nota bene
Tolleranza prevista



0.3% di fibre estranee per presenza
accidentale di impurità fibrose.

Come etichettare un prodotto tessile composto da due o più fibre?

Un prodotto tessile composto da due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% del peso totale, viene indicato in uno dei seguenti modi:

- denominazione della fibra, seguita dalla percentuale in peso;
- denominazione della fibra, seguita dall'indicazione "minimo 85%";
- composizione percentuale completa del prodotto.


17

Cotone 90%	CORRETTO Cotone minimo 85%	Cotone 90% Acrilica 10%
-------------------	---	--

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in percentuale maggiore, seguita dalle denominazioni delle altre fibre che costituiscono il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza l'indicazione della loro percentuale.

Cotone 45% Acrilica 35% Viscosa Poliestere	CORRETTO	Cotone 45% Acrilica 35% Viscosa 10% Poliestere 10%
---	-----------------	---

Nota bene
Tolleranza prevista



- 2% di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile, se non si tratta di aggiunte sistematiche;
- 5% di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile per prodotti ottenuti con il ciclo cardato;
- 3% di tolleranza di fabbricazione sulle fibre indicate in etichetta rispetto al peso totale del prodotto.

Quando si può usare l'espressione "altre fibre"?

18

Nel caso di un prodotto tessile composto da un insieme di fibre, ognuna delle quali costituisca meno del 10% della sua composizione, si potrà utilizzare l'espressione "altre fibre" per indicare tale insieme seguita da una percentuale globale. Tuttavia, qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione, si dovrà indicare la composizione percentuale completa del prodotto.

CORRETTO
Cotone 85%
Altre fibre 15%

ERRATO
Cotone 85%
Acrilica 7%
Altre fibre 8%

CORRETTO
Cotone 85%
Acrilica 7%
Viscosa 6%
Elastan 2%

ERRATO
Cotone 85%
Acrilica 7%
Viscosa 6%
Altre fibre 2%

Quando si può utilizzare l'espressione "fibre varie"?

Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare nel momento della fabbricazione (es. lana rigenerata).

Quando si può utilizzare la denominazione "misto lino"?


I prodotti che presentano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40% del peso totale del tessuto sottoposto a lavaggio (o sbozzimato), possono essere indicati con la denominazione "misto lino", completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "ordito puro cotone e trama puro lino".

CORRETTO
Misto lino
Ordito puro cotone
Trama puro lino

ERRATO
Misto lino

19

- 2% di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile, se non si tratta di aggiunte sistematiche;
- 5% di fibre estranee sul peso totale del prodotto tessile per prodotti ottenuti con il ciclo cardato;
- 3% di tolleranza di fabbricazione sulle fibre indicate in etichetta rispetto al peso totale del prodotto.



Nota bene
Tolleranza prevista

Quando si può utilizzare la denominazione "lana vergine" con più fibre?

La definizione di Lana vergine può essere utilizzata anche nel caso di prodotti tessili costituiti da più fibre se:




- la totalità della lana contenuta in tali prodotti non ha subito altre operazioni di filatura e/o alcun trattamento che ne abbia danneggiato la fibra;
- la quantità di tale lana è maggiore o uguale al 25% della composizione totale;
- nel caso di mischie intime, la lana è combinata solo con un'altra fibra.

CORRETTO
Acrilica 75%
Lana vergine 25%

ERRATO
Acrilica 80%
Lana vergine 20%

- 0,3% di fibre estranee per presenza accidentale di impurità fibrose.
- 3% tolleranza di fabbricazione sulle fibre indicate in etichetta rispetto al peso totale del prodotto.



Nota bene
Tolleranza prevista

20

Come etichettare i prodotti composti da due o più parti di diversa composizione fibrosa?

I prodotti tessili composti da due o più parti con diversa composizione fibrosa devono avere un'etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna parte. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto.

CORRETTO
Corpo:
Poliammide 100%

Maniche:
Cotone 65% →
Poliestere 35%

È obbligatoria perché rappresenta il 40% del peso tot. del prodotto.

ERRATO
Poliammide 100%

ESEMPIO RELATIVO AD UN GIUBBOTTO





ESEMPIO RELATIVO AD UN ABITO DA DONNA

Per le fodere:

La composizione fibrosa delle fodere principali (fodere per giacche, giacconi, cappotti, etc.) deve essere sempre indicata, anche nel caso in cui essa rappresenti meno del 30% del peso totale del prodotto.

Per la corsetteria:

I prodotti di corsetteria possono essere etichettati indicando la composizione globale, oppure indicando separatamente le parti sotto elencate:

- per i reggiseni: tessuto esterno ed interno delle coppe, tessuto della parte posteriore.
- per le guaine: parti davanti, dietro e laterali.
- per le guaine intere (modellatori): tessuto esterno ed interno delle coppe, parti frontali, laterali e posteriori.

L'etichettatura non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto.

Ricami

Per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre può essere indicata globalmente sull'intero prodotto o precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili di ricamo. Se le parti ricamate sono inferiori al 10% della superficie del prodotto è sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo.

Velluti e felpe

Per i prodotti tessili di velluto e di felpa, o simili, la composizione in fibre è data per l'insieme del prodotto e, ove tali prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, può essere indicata separatamente per queste due parti che devono essere designate singolarmente.

Rivestimenti

Per i rivestimenti di pavimenti e tappeti il cui fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione può essere data per il solo strato di usura che deve essere designato singolarmente.



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE FACOLTATIVE

Al fine di caratterizzare in modo più preciso i prodotti tessili immessi sul mercato, è possibile completare le indicazioni obbligatorie apposte in etichetta con ulteriori informazioni circa:

- la qualità delle fibre utilizzate;
- le caratteristiche prestazionali;
- la rispondenza a determinati standard qualitativi;
- le informazioni eco-tossicologiche;
- la denominazione di origine.

DOCUMENTI COMMERCIALI

23

I dati relativi alla composizione fibrosa vanno chiaramente indicati nei documenti commerciali (fatture e documenti di trasporto). Non è ammesso l'uso di abbreviazioni sui contratti e sulle fatture; è invece consentito il ricorso a un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figurino anche il significato delle abbreviazioni utilizzate.

Le fatture e le documentazioni tecniche e amministrative devono essere conservate per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.

Quali sono i Codici Meccanografici?

Codice meccanografico uniforme europeo (COMITEXTIL); il suo utilizzo non è un obbligo ma è il più completo e diffuso.



N°. Fibra (riferimento elenco precedente)	Codice	Italiano	Inglese	Tedesco	Francese
1	WO	Lana	Wool	Wolle	Laine
2	WP	Alpaca	Alpaca	Alpaka	Alpaga
2	WS	Kashmir	Cashmere	Kashmir	Cachemire
2	WL	Lama	Lama	Lama	Lama
2	WK	Cammello	Camel	Kamel	Chameau
2	WM	Mohair	Mohair	Mohair	Mohair
2	WA	Angora	Angora	Angora	Angora
2	WG	Vigogna	Vicuna	Vikunja	Vigogne
2	WY	Yack	Yak	Yak	Yack
2	WU	Guanaco	Guanaco	Guanako	Guanaco
2	WB	Castoro	Beaver	Biber	Castor
2	WT	Lontra	Otter	Otter	Loutre
3	HA	Pelo a Crine	Hair	Haar	Poil
4	SE	Seta	Silk	Seide	Soie
5	CO	Cotone	Cotton	Baumwolle	Coton
6	KP	Kapok	Kapok	Kapok	Capoc
7	LI	Lino	Flax Flachs b.z.w.	Leinen	Lin
8	CA	Canapa	True hemp	Hanf	Chanvre
9	JU	Juta	Jute	Jute	Jute
10	AB	Abaca	Abaca	Manila	Abaca
11	AL	Alfa	Alfa	Alfa	Alfa
12	CC	Cocco	Coir	Kokos	Coco
13	GI	Ginestra	Broom	Ginster	Genet
9	KE	Kenaf	Kenaf	Kenaf	Kenaf
14	RA	Ramié	Ramie	Ramie	Ramie
15	SI	Sisal	Sisal	Sisal	Sisal

N°. Fibra (riferimento elenco precedente)	Codice	Italiano	Inglese	Tedesco	Francese
16	SN	Sunn	Sun	Sunn	Sunn
17	HE	Henequen	Henequen	Henequen	Henequen
18	MG	Maguey	Maguey	Maguey	Maguey
19	AC	Acetato	Acetate	Acetat	Acetate
20	AG	Alginica	Alginate	Alginar	Alginate
21	CU	Cupro	Cupro	Cupro	Cupro
22	MD	Modal	Modal	Modal	Modal
23	PR	Proteica	Protein	Regenerierte Proteinique	Proteinfaser
24	TA	Triacetato	Triacetate	Triacetat	Triacetate
25	VI	Viscosa	Viscose	Viskose	Viscose
26	PC	Acrilica	Acrylic	Polyacryl	Acrylique
27	CL	Clorofibra	Chlorofibre	Polyachlorid	Chlorofibre
28	FL	Fluorofibra	Fluorofibre	Fluorfaser	Fluorofibre
29	MA	Modacrilica	Modacrylic	Modacryl	Modacrylyque
30	PA	Poliammidica	Nylon	Polyamid	Polyamide
34	PL	Poliester	Polyester	Polyester	Polyester
35	PE	Polietilenica	Polyethylene	Polyäthylen	Polyéthylène
36	PP	Polipropilenica	Polypropylene	Polypropylen	Polypropylene
37	PB	Poliureica	Polycarbamide	Polyharnstoff	Polycarbamide
38	PU	Poliuretanicca	Polyurethane	Polyurethan	Polyurethan
39	VY	Vinilal	Vinylal	Vinylal	Vinylal
40	TV	Trivinilica	Trivinyll	Trivinyll	Trivinyll
41	E L	Gomma	Elastodiene	Elastodien	Elastodiéne
42	EA	Elastan	Elastane	Elasthan	Elasthanne
43	GL	Vetro tessile	Glass fibre	Glasfaser	Verre textile



N°. Fibra (riferimento elenco precedente)	Codice	Italiano	Inglese	Tedesco	Francese
44	ME	Metallo Metallica Metallizzata	Metal Metallic Metallised	Metall Metallisch Metallisiert	Metal Metallique Metallisé
44	AS	Amianto	Asbestos	Asbest	Amiante
44	PI	Carta tessile	Paper	Papier	Papier

Altre denominazioni

CODICE	ITALIANO	INGLESE	TEDESCO	FRANCESE
WV	Lana Vergine	Fleece wool	Schurwolle	Laine vierge
AF	Altre fibre	Other fibres	Sonstige Fasern	Autres fibres
HL	Misto lino	Cotton linen Union	Halbleinen	Metis
TR	Residui tessili o composizione non determinata	Textile residues or unspecified composition	Textilreste oder Erzeugnisse unbekannt Zusammensetzung	Residues textiles ou composition non déterminée



CONTROLLI E SANZIONI

Quali sono gli organi preposti al controllo?

Gli organi preposti al controllo sono le Camere di Commercio, la Polizia Municipale e la Guardia di Finanza. Il controllo può essere di tre tipi:

1. visivo/formale;
2. documentale;
3. materiale/sul prodotto, con esecuzione di analisi di laboratorio a seguito di prelievo.

Quali sanzioni vengono applicate in caso di inadempienza?

Descrizione violazione	Sanzione amministrativa	Norma violata
Vendita di prodotti tessili la cui etichetta di composizione non corrisponde alla reale composizione	da € 1.032,00 a € 5.164,00	Articolo 25 della Legge 883/73
Vendita di prodotti tessili senza etichetta o con etichetta compilata in modo non corretto	da € 103,00 a € 3.098,00	Articolo 8 Articolo 15 D.Lgs. n. 194/99
Mancata o non corretta indicazione delle indicazioni di composizione sui documenti commerciali (fattura o DDT)	da € 1.032,00 a € 5.164,00	Articolo 8, comma 1 Articolo 15 D.Lgs. n. 194/99
Mancata conservazione dei documenti commerciali	da € 258,00 a € 4131,00	Art. 8, comma 8; art 15 D.Lgs. n. 194/99
Chiunque non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni	da € 2.500,00 a € 40.000,00	Articolo 107, comma 2; Articolo 112, comma 4, D.Lgs. n. 206/2005

